

GIACOMO MANZANA

Le novità del bilancio d'esercizio 2004

Indice

Norme.....	3
Prevalenza della sostanza sulla forma.....	3
Locazione finanziaria.....	4
Operazioni di retrolocazione (<i>Lease Back</i>).....	7
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (vendita “a pronti” con obbligo di acquisto “a termine”).....	11
Eliminazione interferenze fiscali.....	14
Disinquinamento.....	19
Imposizione differita.....	24
Svalutazione delle immobilizzazioni.....	31
Patrimonio netto - Art. 2427 punto 7 bis.....	32
Operazioni in valuta - Artt. 2425-2425 bis -2426 - 2427.....	32
Finanziamenti postergati e strumenti finanziari.....	35
Bilancio in forma abbreviata- Art. 2435 bis.....	37

Norme

Stando il contenuto dell'art.4 del DLG n.6 del 2004:

- I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti;
- I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni;
- I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

Prevalenza della sostanza sulla forma

L'art. 2423-*bis* del codice civile, il punto 1 prevede che *"(...)Nella redazione del bilancio (...) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato..."*

La novità introdotta è costituita dalla nozione di funzione economica delle attività e delle passività.

Nella relazione al Dgls n.6 del 2003 viene detto che con tale espressione si è inteso riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma. Già in precedenza si doveva tenerne in considerazione essendo che il principio contabile n.11 ha sempre trattato della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali ricavando il principio dalla clausola generale della chiarezza e del c.d. "quadro fedele" (art.2423, comma 2 del codice civile). L'applicazione di tale postulato è quindi ora resa obbligatoria dalla norma.

SOSTANZA: Rappresenta l'essenza necessaria dell'evento o del fatto ossia la vera natura dello stesso.
--

Per ciascuna operazione o fatto (o comunque per ogni accadimento aziendale)	è indispensabile conoscere la sostanza economica tutto il procedimento di formazione del bilancio (contabilizzazione, valutazione e esposizione) deve tenerne in considerazione.
---	--

Nel documento n. dell'OIC, riprendendo quanto scritto nel principio contabile n.11, viene detto che:

1. L'articolo 2423-*bis*, accomunando le nozioni di "prudenza" e di "continuazione dell'attività" con la nuova nozione di "funzione economica" da necessariamente anche a quest'ultima carattere pervasivo e la pone allo stesso livello gerarchico delle altre citate nozioni, essendo il dettato dell'articolo 2423-*bis* riferito alla definizione "generale" dei principi in base ai quali deve essere redatto il bilancio. Tale prescrizione, pertanto, deve essere applicata nella valutazione di tutte le attività e di tutte le passività iscritte in bilancio.
2. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma può avere effetti rilevanti sui criteri di:
 - valutazione degli elementi patrimoniali ed economici;
 - contabilizzazione;
 - rappresentazione.

Non deve quindi essere utilizzato unicamente per la soluzione di questioni interpretative che si pongono con riferimento all'iscrizione di operazioni particolarmente strutturate e complesse, ma, in quanto criterio generale è destinato ad applicarsi proficuamente a tutte le problematiche di controversa soluzione.

Nel principio contabile n.11 viene detto che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma trova dei limiti nel caso in cui la norma (vale a dire gli articoli del codice civile successivi al 2423-*bis*) imponga una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione (esempio: il *contratto di leasing*). In questo caso la rilevazione dell'operazione avviene necessariamente in base agli aspetti formali; in nota integrativa però, si devono fornire tutti gli elementi e i dati atti ad esprimere la sostanza dell'operazione (in caso di leasing le informazioni richieste sono contenute all'art.2427, comma 1, punto 22).

In ogni caso, se possibile, gli effetti dell'operazione vanno trattati secondo sostanza; E' il caso, ad esempio, del contratto di *lease back* la cui ripartizione della plusvalenza sulla durata del contratto è adesso espressamente prevista dall'art.2425-*bis* del codice civile (come modificato dal Dlgs n.310 del 2004).

<u>Esempi di applicazione della prevalenza della sostanza sulla forma</u>
<p><u>CONTRATTI DI LEASING</u> La contabilizzazione non può essere effettuata in base alla sostanza dell'operazione; in nota integrativa però, si devono fornire tutti gli elementi e i dati atti ad esprimerla (art.2427 del codice civile, comma 1 punto 22); in merito si rimanda al precedente intervento.</p>
<p><u>OPERAZIONI DI LEASE BACK</u> La rilevazione avviene in base a forma ma gli effetti dell'operazione vanno trattati secondo sostanza (art.2425-<i>bis</i> del codice civile come modificato dal Dlgs n.310 del 2004). In nota integrativa si devono fornire tutti gli elementi e i dati atti ad esprimere la sostanza dell'intera operazione. In merito si rimanda al precedente intervento.</p>
<p><u>OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE (VENDITA "A PRONTI" CON OBBLIGO DI ACQUISTO "A TERMINE")</u> La rilevazione dell'operazione deve avvenire in base a sostanza. In merito si rimanda a quanto viene detto subito dopo.</p>
<p><u>CONTRATTI IN GENERALE</u> Alcuni sono singoli e indipendenti. Altri fanno parte di più complesse operazioni. Per molti contratti l'essenza dell'operazione è facilmente intelleggibile. Per altri, la particolarità o complessità delle clausole richiede interpretazioni per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti.</p>
<p><u>OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO</u> Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma può comportare per alcune operazioni di carattere finanziario effetti compensativi di segno opposto per quanto riguarda sia gli aspetti patrimoniali che per quelli economici. E' ad esempio il caso del regolamento simultaneo di due strumenti finanziari tramite l'intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato. In questo caso, essendo la compensazione un elemento intrinseco (cioè tipico) dell'operazione, non si deve applicare il divieto della compensazione di partite.</p>

Locazione finanziaria

Il legislatore mantiene il metodo patrimoniale nella rilevazione delle operazioni di leasing precludendo al locatario l'iscrizione dei beni in bilancio.

Nella Nota Integrativa - art. 2427 p.to 22 viene però previsto che si deva dare indicazione degli elementi propri della rappresentazione con il metodo finanziario.

Infatti, viene richiesta la redazione di un apposito prospetto dal quale risultino:

- Il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti;
- L'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio;
- L'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Il "*leasing finanziario*" secondo lo IAS 17 è la locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore.

Il *leasing operativo* secondo lo IAS 17 è un contratto di locazione diverso da quello di leasing finanziario.

Le operazioni di "*leasing finanziario*" secondo l'OIC 1 sono rappresentate dai:

- contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, software);
- acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore;
- che ne assume tutti i rischi e
- con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto).

Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario.

Nella definizione di leasing finanziario lo IAS n° 17 non include come condizione determinante la presenza in contratto della opzione di riscatto.

Nella nota integrativa del locatario (*Lessee*) va iscritto:

1. il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti. Occorre soffermarsi sulla determinazione del *valore attuale* delle rate di canone non scadute alla data di riferimento del bilancio. Tale determinazione presuppone infatti, come indicato dal citato articolo di legge, l'identificazione di un saggio di interesse che la norma definisce *effettivo*. Tale calcolo non è sempre di immediata applicazione, a causa della varietà delle possibili formulazioni adottate in sede contrattuale tra le parti. Nei contratti di locazione finanziaria, ancorché il saggio di interesse applicato possa essere esplicitamente indicato (e normalmente così avviene), non necessariamente tale valore rappresenta il tasso d'interesse effettivo, che invece è calcolato in funzione dei complessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione e della durata del contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti dalla data di entrata in vigore del contratto sino a

ciascuna scadenza periodica. Tali oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza tra il valore corrente di mercato del bene oggetto di leasing alla data di stipulazione del relativo contratto (a tale importo lo IAS 17 prevede che si aggiungano gli eventuali “costi diretti iniziali del locatore”) e l'ammontare complessivo delle somme (canoni anticipati e periodici) da corrispondersi. Qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso d'interesse implicito.

2. l'onere finanziario di competenza dell'esercizio, che è ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti; qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso di interesse implicito;

3. il valore del bene locato (che secondo il *metodo finanziario* sarebbe stato iscritto tra le immobilizzazioni). Tale valore corrisponde al minore tra:

- il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e
- il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito;

il valore del bene locato è esposto al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati applicando aliquote di ammortamento rappresentative della stimata vita utile del bene e di eventuali rettifiche e riprese di valore;

4. il debito implicito verso il locatore (che sarebbe stato iscritto tra le passività), originariamente pari al valore del bene (come definito nel punto che precede) e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali;

5. le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell'esercizio;

6. il relativo effetto fiscale;

7. l'effetto sul risultato dell'esercizio e quello complessivo sul Patrimonio Netto che si otterrebbero applicando il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti.

Visto il carattere meramente informativo della disposizione in esame, lo spirito della nuova formulazione del codice civile sembra inoltre voler far emergere l'eventuale riserva latente intrinseca nel diritto all'opzione di riscatto finale; riserva che risulterà, al momento della regolare conclusione del contratto, pari alla eventuale differenza fra il prezzo contrattualmente previsto per l'acquisto finale del bene ed il presumibile valore di mercato del bene in quel momento.

Attività:

a) Contratti in corso:

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente,
al netto degli ammortamenti complessivi pari a €... alla fine dell'esercizio precedente

Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio,

al netto degli ammortamenti complessivi pari a €...

b) Beni riscattati

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio

Importo

c) Passività

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

(di cui scadenti nell'esercizio successivo €..., scadenti da 1 a 5 anni €... e €... scadenti oltre i 5 anni)

Debiti impliciti sorti nell'esercizio

Riduzioni per rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio

(di cui scadenti nell'esercizio successivo €..., scadenti da 1 a 5 anni €... e €... scadenti oltre i 5 anni)

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)

e) Effetto netto fiscale

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)

L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato:

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

Rilevazione di:

- quote di ammortamento:

su contratti in essere

su beni riscattati

- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Effetto sul risultato prima delle imposte

Rilevazione dell'effetto fiscale

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

Operazioni di retrolocazione (*Lease Back*)

L'art.2425-bis del Codice Civile prevede che le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono riportate in funzione della durata del contratto di locazione.

Il *lease back* è rappresentato da un'operazione di vendita (*sale*) e concomitante operazione di *leasing* finanziario (*lease back*) per il "riacquisto" - attraverso un contratto di leasing - del bene originariamente di proprietà. In altre parole si tratta di un contratto che comporta la cessione di un bene di proprietà a una società di *leasing*, previo pagamento dell'intero prezzo, e la contestuale cessione in leasing al precedente proprietario del bene stesso a fronte dell'obbligo di quest'ultimo di versare periodicamente dei canoni di locazione.

Il principio contabile n. 1 dell'Oic (Organismo italiano di contabilità), ha precisato che se la retrolocazione corrisponde a un *leasing* finanziario, l'operazione rappresenta, in sostanza, una modalità con cui il locatore procura mezzi finanziari al locatario, detenendo il titolo di proprietà a garanzia. Pertanto si tratta di operazione di finanziamento in cui la controparte in avere di quanto incassato non dovrebbe essere neppure la plusvalenza, bensì il debito nei confronti della società di leasing (quale fosse una sorta di cessione a pronti con la rivendita a termine). Queste operazioni consentono all'ex proprietario, divenuto utilizzatore, di mantenere l'utilizzo del bene. Rischi e benefici sono trasferiti all'utilizzatore (in pratica, restano all'ex proprietario), che può (ri)entrare nella proprietà del bene al termine della locazione. Cessione e retrolocazione

sono due operazioni collegate da contabilizzare rispettando la prevalenza della sostanza sulla forma.

Contabilmente l'operazione non è rilevata in base alla forma: non si tiene conto delle due operazioni singolarmente considerate. Infatti, una volta verificato che ricorrano le condizioni per ritenere il *leasing* finanziario (e non operativo) le due operazioni sono considerate unitariamente, nel senso che l'una è conseguenza dall'altra; pertanto:

0. la plusvalenza che nasce dall'operazione di cessione deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione (art.2425-*bis* del Codice civile).
0. in nota integrativa devono essere forniti i dati atti ad esprimere la sostanza dell'operazione del contratto di leasing sottostante il riacquisto (art.2427 del Codice civile, comma 1, punto 22).

Leasing finanziario e leasing operativo

L'Oic, rifacendosi alla giurisprudenza e alla prassi nazionale stabilisce che le operazioni di *leasing* finanziario sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto).

Conseguentemente, con una operazione di locazione (*leasing*) il concedente (locatore, o *lessor*) concede ad un utilizzatore (locatario, o *lessee*) l'uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone) con la presenza in contratto di una opzione di acquisto del bene locato in favore dell'utilizzatore a un prezzo contrattualmente predeterminato (cosiddetta opzione di riscatto).

Da un punto di vista sostanziale, quindi, il *leasing* finanziario realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario.

Perché si tratti di leasing finanziario, tra le altre cose, occorre la presenza in contratto della opzione di riscatto. Questo aspetto è quello che discosta la definizione "italiana" da quella "trasfrontaliera" individuata dallo Ias n. 17. Il principio contabile internazionale infatti, definisce *leasing* finanziario la locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene, e in cui la stessa proprietà del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore.

La ripartizione della plusvalenza

Nel caso si definisca la retrolocazione come finanziaria è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato. L'operazione viene quindi rilevata in base a forma (e non sostanza).

L'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo della vendita originaria ed il valore netto contabile dello stesso bene alla data dell'operazione) che si dovesse determinare è imputata a conto economico secondo il criterio della competenza. L'effetto dell'operazione viene quindi rilevata in base a sostanza (e non a forma). Ciò comporta l'iscrizione tra i risconti passivi e

l'imputazione graduale tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di *leasing*.

Per la parte dell'operazione rappresentata dal contratto di *leasing* sono poi da rispettare le previsioni in materia di informativa previste dal Codice civile al punto 22 del comma 1 dell'art.2427. In aggiunta, si deve fornire le informazioni illustranti la metodologia adottata per il risconto della plusvalenza e l'effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell'esercizio e sul Patrimonio Netto. In merito si rimanda a quanto viene detto subito dopo.

Dal punto di vista fiscale, si seguono le regole tributarie e se la plusvalenza è rateizzata (art.86, comma 4 del Tuir) vanno operate le rettifiche in dichiarazione.

Devono essere iscritte in bilancio le imposte differite (attive), poiché generalmente il differimento fiscale è più breve rispetto a quello civilistico.

L'applicazione pratica comporta che:	
→in contabilità si rileva:	→la chiusura del fondo ammortamento.
	→la vendita dell'immobile e la conseguente rilevazione della plusvalenza.
	→il risconto passivo per la parte di plusvalenza di competenza degli esercizi successivi.
	→ (qualora la durata del leasing fosse superiore al periodo di rateizzazione fiscale della plusvalenza) l'imposizione differita attiva correlata.
→in dichiarazione dei redditi si rileva:	→(qualora la durata del leasing fosse superiore al periodo di rateizzazione fiscale della plusvalenza) la variazione in aumento conseguente all'imputazione della plusvalenza in base alla rateizzazione prescelta; non è invece dovuta alcuna variazione in diminuzione.
	→ la variazione in diminuzione conseguente alla rilevazione dell'imposizione differita attiva.
→ in nota integrativa si da indicazione:	→delle informazioni richieste per i contratti di leasing finanziario (art.2427 del Codice civile, comma 1, punto 22)
	→ le informazioni illustranti la metodologia adottata per il risconto della plusvalenza e l'effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell'esercizio e sul Patrimonio Netto.

Esempio:

Si ipotizzi una la cessione di un bene di valore di 10.000, iscritto contabilmente a 2.000. La durata del contratto di retrolocazione finanziaria è di 10 anni e la rateizzazione fiscale della plusvalenza prevista in 5 anni.

La plusvalenza di 8.000 è ripartita in quote costanti pari a 800 per 10 esercizi, utilizzando la tecnica dei risconti passivi. Nella voce A5 del conto economico, per 10 esercizi, si evidenzia quindi la quota di 800.

In dichiarazione dei redditi, nei primi 5 esercizi occorre effettuare una variazione in aumento di 800, mentre nei successivi 5 una variazione in diminuzione di 800.

Occorre quindi rilevare, per i primi 5 esercizi l'imposizione differita (attiva) di 298 (800 per 37,25 per cento) e nei secondi 5 esercizi l'effetto *reversal* di pari importo.

Le informazioni in nota integrativa

Nel caso si definisca la retrolocazione come finanziaria in nota integrativa si deve dare indicazione degli elementi propri della rappresentazione con il metodo finanziario.

L'art.2427 del Codice civile comma 1, punto 22 prevede la redazione di un apposito prospetto dal quale risultino:

- il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti.
- l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio;
- l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Secondo l'Oic 1 ciò significa fornire i seguenti dati.

1. Il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti; occorre soffermarsi sulla determinazione del valore attuale delle rate di canone non scadute alla data di riferimento del bilancio. Tale determinazione presuppone infatti, come indicato dal citato articolo di legge, l'identificazione di un saggio di interesse che la norma definisce effettivo. Tale calcolo non è sempre di immediata applicazione, a causa della varietà delle possibili formulazioni adottate in sede contrattuale tra le parti. Nei contratti di locazione finanziaria, ancorché il saggio di interesse applicato possa essere esplicitamente indicato (e normalmente così avviene), non necessariamente tale valore rappresenta il tasso d'interesse effettivo, che invece è calcolato in funzione dei complessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione e della durata del contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti dalla data di entrata in vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Tali oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza tra il valore corrente di mercato del bene oggetto di *leasing* alla data di stipulazione del relativo contratto (a tale importo lo Ias n. 17 prevede che si aggiungano gli eventuali "costi diretti iniziali del locatore") e l'ammontare complessivo delle somme (canoni anticipati e periodici) da corrisondersi. Qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso d'interesse implicito.

2. L'onere finanziario di competenza dell'esercizio, che è ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti; qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso di interesse implicito;

3. il valore del bene locato (che secondo il metodo finanziario sarebbe stato iscritto tra le immobilizzazioni). Tale valore corrisponde al minore tra:

- il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e
- il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito;

il valore del bene locato è esposto al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati applicando aliquote di ammortamento rappresentative della stimata vita utile del bene e di eventuali rettifiche e riprese di valore;

4. il debito implicito verso il locatore (che secondo il metodo finanziario sarebbe stato iscritto tra le passività), originariamente pari al valore del bene (come definito nel punto che precede) e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali;

5. le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell'esercizio (che secondo il metodo finanziario sarebbe stato iscritto a conto economico);

6. il relativo effetto fiscale;

7. l'effetto sul risultato dell'esercizio e quello complessivo sul patrimonio netto che si otterrebbero applicando il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti. Visto il carattere meramente informativo della disposizione in esame, secondo l'Oic lo spirito della nuova formulazione del Codice civile sembra inoltre voler far emergere l'eventuale riserva latente intrinseca nel diritto all'opzione di riscatto finale; riserva che risulterà, al momento della regolare conclusione del contratto, pari alla eventuale differenza fra il prezzo contrattualmente previsto per l'acquisto finale del bene ed il presumibile valore di mercato del bene in quel momento.

In aggiunta a queste informazioni deve poi essere illustrata:

- la metodologia adottata per il risconto della plusvalenza originariamente determinatasi
- l'effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell'esercizio e sul Patrimonio Netto.

In ogni caso, l'appendice emanata dall'Oic al documento Oic 1, dopo le modifiche apportate dal Dlgs n. 310/04, precisa che la plusvalenza deve essere ripartita con il metodo lineare: in sostanza, come nell'esempio proposto.

Se, invece della plusvalenza, emergesse dalla cessione una minusvalenza, questa deve essere imputata integralmente nell'esercizio in cui la cessione avviene: infatti, si tratta di una sorta di svalutazione del bene, il quale, in tale ipotesi, è iscritto nel bilancio ad un valore superiore a quello reale.

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (vendita “a pronti” con obbligo di acquisto “a termine”)

La rilevazione in base a sostanza e non a forma delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione è ora resa obbligatoria dalla norma. Precedentemente a dirlo era il principio contabile n.11.

La disposizione è contenuta a più riprese nel codice civile. Viene detto che: *“Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore”* (art. 2424-bis). *“I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio”* (art. 2425-bis). In nota integrativa, deve essere illustrata *“distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine”* (art. 2427 6-ter)

PRONTI CONTO TERMINE: Si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto.

La rilevazione risulta differente a seconda che si configuri in una operazione di:

0. finanziamento con la cessione temporanea di un bene;
0. prestito di un bene dietro deposito cauzionale di una somma di denaro.

Nel primo caso (finanziamento con cessione temporanea di un bene).

Il venditore:

- in sede di vendita procede all'iscrizione della somma ricevuta tra i debiti del passivo dello stato patrimoniale;
- a fine esercizio rileva un rateo passivo per la quota di competenza dell'esercizio della differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore). Attraverso il rateo si fa concorrere alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto, la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento ricevuto.

L'acquirente:

- in sede di acquisto iniziale procede all'iscrizione della somma corrisposta tra i crediti dell'attivo dello stato patrimoniale;
- a fine esercizio rileva un rateo attivo per la quota di competenza dell'esercizio dei proventi finanziari pattuiti per il finanziamento concesso, pari alla differenza tra i due prezzi pattuiti. Attraverso il rateo si fa concorrere la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento concesso alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto.

Scritture del venditore in ipotesi di cessione "a pronti" a 100 e acquisto "a termine" a 150 l'anno successivo. Il contratto ha la durata di 5 mesi, di cui 4 del primo esercizio e 1 di quello successivo.

Al momento della cessione "a pronti"

(d) banca 100 (a) debito 100

Alla fine dell'esercizio

(d) oneri 40 (a) rateo passivo 40

Al momento del riacquisto "a termine"

(d) debito 100 (a) banca 150

(d) rateo passivo 40

(d) oneri 10

Scritture dell'acquirente in ipotesi di acquisto "a pronti" a 100 e vendita "a termine" a 150 l'anno successivo. Il contratto ha la durata di 5 mesi, di cui 4 del primo esercizio e 1 di quello successivo.

Al momento dell'acquisto "a pronti"

(d) credito 100 (a) banca 100

(d) risconto attivo 50

Alla fine dell'esercizio esercizio

(d) oneri 40 (a) risconto attivo 40

Al momento del riacquisto "a termine"

(d) oneri 10 (a) risconto attivo 10
(d) banca 100 (a) credito 100

Nella Nota Integrativa al bilancio sia il cedente che il cessionario devono illustrare l'operazione di vendita con obbligo di retrocessione ed i termini contrattuali relativi. La norma si limita a richiedere che sia indicato "*distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine*". L'OIC n.1, ritenendo tale informativa non esauriente ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio raccomanda che vengano anche riportati:

- il trattamento contabile adottato per rappresentare l'operazione di compravendita con clausola di retrocessione, specificando che l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene;
- la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione;
- i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti);
- gli ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, distintamente per ciascuna voce di tali prospetti.
- l'eventuali significative variazioni nella classificazione dei costi e dei proventi.

Eliminazione interferenze fiscali

L'abrogazione del secondo comma dell'art.2426 del codice civile e la previsione contenuta al comma 4 lettera *b*) dell'art.109 del Tuir, secondo la quale gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore con rilevanza solo fiscale (di seguito: *costi con rilevanza solo fiscale*) vanno rilevati in dichiarazione dei redditi, restituisce al bilancio la funzione di documento che, redatto in base ai criteri civilistici, consente la lettura patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa.

INTERFERENZE FISCALI: costi senza rilevanza civilistica imputati, per ragioni fiscali a conto economico.

Secondo quanto precisato nella relazione al decreto che ha introdotto la modifica (Dlgs n.344 del 2003) l'interpretazione da dare alla disposizione contenuta nel nuovo articolato del Tuir è quella più ampia possibile, per cui le disposizioni che legittimano la rilevazione extra contabile dei costi con rilevanza solo fiscale sono, non solo quelle aventi esplicita finalità *sovvenzionale*, ma anche quelle che prevedono regimi di determinazione *forfetaria* dei componenti negativi e quelli a carattere *estimativi*.

La motivazione della scelta trova fondamento in tre diverse motivazioni:

→La prima è costituita dall'esistenza di una prassi applicativa nel senso indicato per cui non sarebbe coerente, ora che non si deve più inquinare il bilancio, immaginare un ambito più ristretto, limitato, cioè, alle sole norme sovvenzionali.

→La seconda è costituita dalla considerazione che le imprese non obbligate a redigere il bilancio o, comunque, che lo redigono senza doversi attenere alle disposizioni della IV Direttiva, hanno potuto dedurre dal reddito d'impresa anche le rettifiche di valore e gli accantonamenti previsti da norme di natura forfetaria.

→La terza è che le misure di forfetizzazione, pur non essendo agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal legislatore e hanno comunque la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione quale, appunto, quella delle svalutazioni, perchè esse rispondono ad un interesse fiscale di portata più generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti (laddove risultino di importo superiore a quello effettivamente imputabile a conto economico), sia a favore del Fisco, laddove limitino svalutazioni e rettifiche di entità economica più consistente rilevate in bilancio.

Potranno perciò ritenersi deducibili in dichiarazione dei redditi (a titolo meramente esemplificativo):

- agli ammortamenti anticipati con natura esclusivamente fiscale;
- gli ammortamenti ordinari dei beni materiali ed immateriali, effettuati civilisticamente ad aliquota inferiore a quella fiscalmente ammessa;
- l'ammortamento integrale dei beni dal costo unitario inferiore a 516,46 euro;
- le svalutazioni dei crediti effettuate a fini solo fiscali;
- le svalutazioni per rischio contrattuale superiore a quello civilistico delle rimanenze relative ai lavori di durata ultraannuale;
- gli accantonamenti per spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi ed aeromobili superiori a quelle civilistiche;
- gli accantonamenti per spese di ripristino di beni gratuitamente devolvibili;
- gli accantonamenti per oneri originati da operazioni e concorsi a premio;
- gli accantonamento a fondi per imposte deducibili fiscalmente;
- l'accantonamento al Tfr destinato a forme pensionistiche complementari (quota 3 per cento);
- la svalutazioni di partecipazioni effettuate a fini solo fiscali (esclusivamente per le società con esercizio a cavallo e solo per il primo esercizio che chiude dopo il 31 dicembre 2003).

Come si ha già avuto modo di dire, la normativa interessa oltre che le società di capitali anche le società di persone (e le imprese individuali) le quali, anche se hanno soci che non sono tutti società di capitali (in merito si veda l'art. 111-*duodecies* del RD n.318 del 1942, come modificato dall'art.9 del Dlgs n.6 del 2003) hanno l'obbligo, nella redazione del bilancio, di rispettare i criteri di valutazione previsti per le società per azioni (art. 2217 del codice civile).

Il nuovo regime deve essere utilizzato nei prossimi bilanci da tutte le società. La modifica, infatti, interessa facoltativamente i bilanci chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 e obbligatoriamente quelli chiusi dopo il 30 settembre 2004.

L'applicazione pratica comporta che:	
→a conto economico vengono imputati:	→gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore seguendo l'impostazione prevista dalla disciplina civilistica
	→le imposte differite in conformità a quanto previsto dal principio contabile n.25 e adesso

	dalla norma di legge
→in dichiarazione dei redditi (quadro EC) viene indicato:	→il valore complessivo dei costi deducibili fiscalmente ma non civilisticamente
	→i valori civilistici e fiscali dei beni e dei fondi rettificativi
	→il valore delle riserve di utili che se distribuite concorrono alla determinazione del reddito imponibile della società
→nel libro dei beni ammortizzabili viene indicato:	→ il doppio valore, civilistico e fiscale dei beni la cui deduzione, in parte, è avvenuta in via extra contabile.

Il monitoraggio delle riserve

Per evitare che la deduzione dal reddito d'impresa di componenti negativi di reddito non imputabili a conto economico permetta la distribuzione di utili che non hanno scontato l'imposizione, l'art.109 comma 4 lett. b) del Tuir ha introdotto un apposito regime di sospensione d'imposta (c.d. *clausola di salvaguardia*). Viene detto che le imprese hanno l'onere di vincolare in riserve diverse da quella legale un ammontare almeno pari a quello che residua dei componenti negativi di reddito dedotti in via extracontabile, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti e delle riserve di patrimonio netto e degli utili di esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. L'Agenzia delle entrate nella circolare n.25/E del 2004 ha specificato che si tratta di una sorta di sospensione d'imposta realizzata per "massa" senza apporre vincoli alle riserve espresse in bilancio.

Essendo che la norma fa testuale riferimento alle "*riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale*" non assume alcuna rilevanza la natura fiscale delle riserve. Possono quindi essere utilizzate tanto quelle di utili che quelle di capitali (in tal senso l'Agenzia delle entrate nelle risposte a Telefisco 2005). Ne consegue che in caso di utilizzo di riserve che si trovano già in regime di sospensione d'imposta (quali potrebbero essere quelle di rivalutazione monetaria che non si è ritenuto di affrancare in maniera agevolata con la legge Finanziaria per il 2005 – art.1 commi 473-478 della legge n.311 del 2004) in caso di distribuzione, potrebbe verificarsi la loro concorrenza alla determinazione del reddito una prima volta per il venir meno del vincolo di sospensione analitico e una seconda volta a causa della "carente" copertura per masse.

Anche se l'Amministrazione finanziaria non l'ha precisato, è da ritenersi che il fondo imposte differite dovrebbe comprendere anche l'Irap, atteso che i componenti negativi possono rilevare anche ai fini di tale imposta.

La sospensione d'imposta per "masse" del patrimonio netto:	
→si incrementa per l'ammontare:	→dei costi con rilevanza solo fiscale dedotti in via extracontabile
→si riduce per l'ammontare:	→dei costi con rilevanza solo fiscale dedotti in via extracontabile che hanno concorso a formare il reddito del periodo d'imposta
	→dell'imposizione differita correlata all'eccedenza "netta" dei costi con rilevanza solo fiscale dedotti in via extracontabile
	→delle riserve di patrimonio netto e degli utili di esercizio distribuiti che hanno concorso a

	formare il reddito
--	--------------------

La logica è chiara: andando a rilevare solo extracontabilmente i maggiori costi con rilevanza solo fiscale, l'utile realizzato dalla società non ha momentaneamente scontato per il suo intero valore l'imposizione societaria; il che è parso al legislatore distorsivo considerato il nuovo meccanismo di tassazione reale delle società (nonostante poi non sia stata prevista alcuna norma volta a limitare la distribuzione di utili che per altre disposizioni non hanno scontato imposte in capo alla società, quali, per esempio, quelli derivanti da plusvalenze rateizzate).

Un esempio chiarirà meglio:

CON IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI (sino al 2003)		CON RILEVAZIONE EXTRA CONTABILE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI (dal 2004)	
Ricavi	200	Ricavi	200
Ammortamenti ordinari	25	Ammortamenti ordinari	25
Ammortamenti anticipati	25	Ammortamenti anticipati	0
Altri costi	50	Altri costi	50
Utile lordo	100	Utile lordo	125
Imposte correnti (33%+4,25%)	37,25	Imposte correnti (33%+4,25%) su 100	37,25
Imposte differite	0	Imposte differite (33%+4,25%) su 25	9,31
Utile netto	62,75	Utile netto	78,44

Si noti come la rilevazione extracontabile dei costi con rilevanza solo fiscale comporti un maggior valore di utile netto pari al costo dedotto in dichiarazione (25) al netto dell'imposizione differita correlata (9,31), vale a dire 15,69.

<u>In contabilità le scritture risultano le seguenti:</u>		
(d) B.10 ammortamento	(a) Fondo ammortamento	25
(d) E.22 imposte differite	(a) B.2 Fondo imposte differite	9,31
<u>In dichiarazione dei redditi si deve provvedere:</u>		
→(quadro EC) a dare indicazione dell'eccedenza di periodo 25		
→(quadro EC) a dare indicazione del valore civilistico e fiscale del bene, rispettivamente 50 e 75 (si è ipotizzato che il costo storico del bene sia 100 e sia il primo anno di ammortamento)		
→(quadro EC) a dare indicazione che il valore delle riserve che non hanno scontato imposte, pari a 15,69 (25 – 9,31). Si è ipotizzato che quella dell'esempio sia l'unica rilevazione extra contabile.		
<u>Nei libro dei beni ammortizzabili si deve provvedere ad indicare:</u>		
→Valore civilistico del bene: costo storico 100 e fondo ammortamento 25		
→Valore fiscale del bene: costo storico 100 e fondo ammortamento 50		

Poiché la clausola di salvaguardia si applica solo in caso di distribuzione di utili o riserve, i benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche di quelle che non hanno utili o riserve da vincolare. Ciò a differenza di quanto in precedenza disposto dal precedente art.67, comma 3 del Tuir in merito alla rilevazione extra contabile degli ammortamenti anticipati dove necessariamente doveva seguire la costituzione di una riserva in sospensione d'imposta, la cui costituzione necessitava della presenza di utili o riserve da vincolare (oltre che richiedere il parere favorevole della proprietà della società - ADC di Milano, Norma n.126 del 1995).

La distribuzione delle riserve

Qualora si proceda alla distribuzione di utili di esercizio o di riserve, gli utili e le riserve poste in distribuzione concorrono alla formazione del reddito dell'imponibile per un importo pari all'eccedenza "netta" dell'ammontare dei predetti componenti negativi di reddito dedotti in via extracontabile rispetto alle restanti riserve di Patrimonio Netto (diverse dalla riserva legale).

Al fine di verificare il rispetto della "copertura" si deve fare riferimento agli utili e alle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della delibera di distribuzione, considerando tale anche quello approvato contestualmente alla distribuzione dell'utile di esercizio; in altre parole, per determinare se questa distribuzione debba o meno concorrere al reddito, occorrerà fare riferimento alle risultanze del prospetto che sarà inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo esercizio e che al momento della delibera non è stata ancora presentata (in tal senso l'Agenzia delle Entrate nelle risposte a Telefisco 2005).

La norma non specifica quale sia l'importo da riprendere a tassazione. Il mero dato letterale potrebbe indurre a ritenere che sia l'ammontare erogato ai soci. Tuttavia questa soluzione porterebbe a un risultato non in linea con le finalità delle norma in quanto non comporterebbe l'assolvimento dell'intero carico fiscale che dovrebbe gravare in capo alla società sull'utile distribuito. Appare quindi più logico che ad essere acquisito a tassazione sia l'utile lordo.

Qualora le riserve poste a "copertura" delle variazioni iscritte nel prospetto sono successivamente utilizzate per coprire perdite di esercizio il vincolo si trasferisce sulle riserve del patrimonio netto che si formeranno nei successivi esercizi, le quali non saranno liberamente distribuibili senza imposizione (in tal senso l'Agenzia delle Entrate nelle risposte a Telefisco 2005).

Per un importo pari alla riserva tassata occorrerà poi ripristinare il valore fiscale dei beni o dei fondi oggetto di deduzione extracontabile. Ciò per evitare una doppia tassazione dello stesso reddito, considerato che il meccanismo realizza un differimento e non un risparmio d'imposta. La norma non specifica i criteri in base ai quali l'incremento dovrà essere ripartito tra i beni e i fondi, e quindi, il riporto potrebbe avvenire in misura proporzionale alle deduzioni effettuate ovvero con modalità liberamente scelte dal contribuente. Quale sia il sistema da adottare assume una particolare importanza non solo a fronte dei differenti tempi di deduzione dei vari costi e dei vari fondi, quanto anche per la definizione della base imponibile e la sua eventuale rilevanza, oltre che per l'Ires, anche per l'Irap. Sul punto l'Amministrazione finanziaria non si è espressa. La soluzione preferibile parrebbe quella di lasciare la piena libertà di scelta al contribuente; la soluzione alternativa appare infatti di difficile applicazione pratica sia per quanto concerne la redazione del prospetto EC della dichiarazione, che per la tassazione delle riserve e per l'individuazione del valore fiscale delle attività e passività interessate dall'utilizzo delle opportunità fiscali.

In caso di distribuzione delle riserve del netto e degli utili di esercizio eccedenti quelli "tassati":	
→in contabilità si rileva:	→ la distribuzione della riserva
	→ la riduzione il fondo imposte differite
→in dichiarazione dei redditi (quadro EC):	→ si rileva la tassazione della riserva (decrementi);
	→si aggiorna il valore fiscale dei beni e dei fondi rettificativi
	→si aggiorna il valore delle riserve di utili che

	se distribuite concorrono alla determinazione del reddito imponibile della società
→ nel libro dei beni ammortizzabili:	→ si incrementa il valore fiscale dei beni

Disinquinamento

L'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio avviene a seguito della soppressione del comma 2 dell'art.2426 del codice civile che consentiva l'effettuazione di *“rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”*.

Il venir meno di tale facoltà non è però destinata a comportare la perdita del diritto alla deduzione anticipata degli ammortamenti, degli accantonamenti e delle rettifiche di valore con rilevanza solo fiscale (di seguito: *costi con rilevanza solo fiscale*): il testo unico si è infatti allineato e adesso prevede (art.109 comma 4 lett. b) del Tuir) la rilevazione extra contabile dei costi con rilevanza solo fiscale.

Il sistema precedente
<p>Nel precedente sistema l'art.75, comma 4 del Tuir, stravolgeva il rapporto di dipendenza diretta tra il risultato d'esercizio espresso nel conto economico e l'imponibile fiscale individuato nell'art.52 del Tuir, stabilendo che la deducibilità dei costi era subordinata alla loro contabilizzazione in bilancio.</p> <p>Il meccanismo aveva il vantaggio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creare un unico binario civilistico-fiscale (la c.d. monorotaia): legando le componenti negative fiscali a quelle civilistiche, quest'ultime risultavano rappresentative anche delle prime; - differire la tassazione considerando nella determinazione del reddito d'impresa i componenti negativi di reddito nella misura massima fiscalmente concessa; - evitare che, dando rilevanza ai componenti negativi solo in sede di determinazione dell'imponibile fiscale si incrementasse l'utile civilistico da distribuire tra i soci. <p>In tal modo però si manifestava quella che nella prassi veniva chiamata l'interferenza fiscale nel bilancio di esercizio: il risultato civilistico veniva infatti inficiato dall'iscrizione di componenti negative prive di una giustificazione economica (ma aventi come unica giustificazione l'ottenimento di un differimento d'imposta) a discapito dei postulati di bilancio (chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta di cui all'art. 2423, comma 2, del codice civile).</p> <p>Il rimedio, se poteva esser definito tale, era contenuto nell'art. 2427, comma 1 punto 14 del codice civile, ai sensi del quale dovevano essere indicati in nota integrativa <i>“i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione delle norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico”</i>, oltre che, stando a quanto previsto nella relazione al DL n.1 del 1995, l'impatto sulle attività, passività e patrimonio netto e la rilevazione dell'imposizione differita.</p>

Nel successivo intervento si tratta della disciplina a regime. Di seguito, invece, del disinquinamento delle interferenze fiscali contenute nei bilanci precedenti al 2004.

DISINQUINAMENTO: Eliminazione dal bilancio dei costi senza rilevanza civilistica imputati, per ragioni fiscali a conto economico negli esercizi pregressi.

Alla luce dei principi generali di bilancio e della finalità che ha interessato la riforma del diritto societario, è da scartare l'ipotesi che i costi con rilevanza solo fiscale imputati negli anni pregressi a conto economico possano essere mantenuti in bilancio finché siano riassorbiti (sul punto il Dgls n.6 del 2003 non si pronuncia). Del resto la norma fiscale da per scontato che si debba provvedere a disinquinare i bilanci, e, per evitare che emerga base imponibile prevede espressamente (art. 4, lettera *h*), Dlgs n. 344 del 2003) che le disposizioni in merito alle interferenze fiscali (art. 109, comma 4, del Tuir) si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a quelli in cui hanno effetto. L'OIC nel documento n.1 non ha dubbi: il disinquinamento è obbligatorio. In caso contrario infatti, ci si troverebbe nella situazione paradossale di continuare ad effettuare contabilizzazioni per gli "utilizzi" o i "rigiri" delle poste antecedentemente iscritte e non vi sarebbe nemmeno l'obbligo di dare informativa in nota integrativa (il punto 14 del comma 1 dell'art.2427 del codice civile è stato infatti modificato).

La normativa interessa oltre che le società di capitali anche le società di persone (e le imprese individuali) le quali, anche se hanno soci che non sono tutti società di capitali (in merito si veda l'art. 111-*duodecies* del RD n.318 del 1942, come modificato dall'art.9 del Dlgs n.6 del 2003) hanno l'obbligo, nella redazione del bilancio, di rispettare i criteri di valutazione previsti per le società per azioni (art. 2217 del codice civile).

Il bilancio nel quale deve essere effettuato il disinquinamento è il primo redatto in base alle nuove regole; generalmente quello del 2004.

nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare	nel bilancio al 31 dicembre 2004;	
nel caso di esercizio a cavallo d'anno	l'esercizio è chiuso tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004	facoltativamente in tale bilancio o obbligatoriamente in quello successivo
	l'esercizio è chiuso dopo il 30 settembre 2004	obbligatoriamente in tale bilancio

Occorre porre attenzione al fatto che oggetto di rettifica sono i costi imputati a conto economico dei quali è stato "dichiarato" (punto 14 della nota integrativa) la loro rilevanza solo fiscale. Ne consegue che se le partite contabilizzate nei precedenti esercizi erano tali che l'impresa aveva trovato sostanziale coincidenza tra norma fiscale e criterio contabile e in tale senso – esplicitamente o implicitamente – si era espressa in nota integrativa, tali partite non costituiscono interferenza fiscale e, pertanto, non c'è nulla da disinquinare. E' il caso ad esempio della quota anticipata dell'ammortamento fatta sui computer per imputarne il costo in tre esercizi, se tre esercizi sono la probabile vita utile del computer.

Si devono quindi analizzare le voci dello stato patrimoniale per individuare se vi siano appostazioni in cui il valore civilistico vada rettificato. A titolo esemplificativo, sono da considerare:

- le immobilizzazioni materiali e immateriali,
- le partecipazioni,
- i crediti.

Il documento n.1 dell'OIC, quale trattamento contabile, raccomanda la rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento a conto economico, imputandoli ad una specifica voce delle componenti straordinarie (voce E20). Sul punto viene richiamato quanto detto dal Principio contabile n. 29 in merito ai cambiamenti dei principi contabili: ne consegue che la rilevazione deve avvenire all'inizio del periodo d'imposta (paragrafo A.III.b.4) del principio contabile

n.29). Occorre poi procedere alla rilevazione dell'imposizione differita correlata per la quale dovrà essere utilizzata la voce E21 del conto economico. In merito si rimanda allo specifico intervento.

A fini fiscali, come si è già avuto modo di dire, tali rilevazioni non assumono alcuna importanza e quindi in dichiarazione dei redditi si deve provvedere a rilevare una variazione in diminuzione per il valore del disinquinamento rilevato (sopravvenienza attiva) e una in aumento per l'imposizione differita correlata (in tal senso anche l'Agenzia delle entrate nella circolare n.25/E del 2004).

In dichiarazione dei redditi poi, al pari di quello che succede con il meccanismo a regime, occorre rilevare che, per un valore pari all'interferenza eliminata al netto dell'imposizione differita correlata, si tratta di utili che non hanno momentaneamente scontato imposte e quindi occorre "vincolare" il patrimonio. In merito si rimanda a quanto viene detto nel successivo intervento in merito al monitoraggio delle riserve.

Una volta operate le suddette rilevazioni in contabilità e in dichiarazione, quello che si ottiene è di aver creato la situazione che si sarebbe verificata se fin dall'inizio si fosse operato rilevando in via extra contabile i costi aventi rilevanza solo fiscale.

L'applicazione pratica comporta che:	
→in contabilità viene rilevata:	→l'eliminazione delle interferenze fiscali pregresse →l'imposizione differita correlata
→in dichiarazione dei redditi si rileva:	→la variazione in diminuzione conseguente alla rilevazione della sopravvenienza attiva
	→la variazione in aumento conseguente alla rilevazione dell'imposizione differita passiva
	→ il valore del disinquinamento rilevato (c.d. eccedenza pregressa)
	→i valori civilistici e fiscali dei beni e dei fondi rettificativi
→il valore delle riserve che se distribuite concorrono alla determinazione del reddito imponibile della società	
→nel libro dei beni ammortizzabili si da indicazione:	→ del doppio valore, civilistico e fiscale dei beni la cui deduzione, in parte, è avvenuta in via extra contabile.

L'OIC nel documento n.1 non ritiene corretto l'accredito dei saldi all'inizio dell'esercizio 2004 ad una riserva di patrimonio netto come invece disposto dai principi contabili internazionali (IAS 8); tale criterio non appare infatti in linea con la disposizione della IV Direttiva (dell'art.31, lett f)) secondo la quale deve esserci corrispondenza tra lo stato patrimoniale di apertura e quello di chiusura dell'esercizio precedente.

<p>Acquisto anno 2001 per 100 Ammortamenti: Anno 2001 10 + anticipati 10 Anno 2002 20 + anticipati 20 Anno 2003 20 + anticipati 20 Nell'anno 2004 si disinquina il bilancio dagli ammortamenti anticipati per l'intero valore di 50 e</p>
--

si rileva l'imposizione differita correlata (33% Ires e 4,25% Irap su 50) 16,50 Ires e 2,12 Irap. Si procede quindi a rilevare gli ammortamenti dell'esercizio, pari a 20.

In contabilità le scritture risultano essere le seguenti:

(d) Fondo ammortamento	(a) E.20 Sopravvenienza attiva	50
(d) E.21 imposte differite	(a) B.2 Fondo imposte differite	18,62
(d) B.10 ammortamento	(a) Fondo ammortamento	20

In dichiarazione dei redditi si deve procedere:

→(quadro RF) ad effettuare una variazione in diminuzione per il valore della sopravvenienza attiva di 50 e una variazione in aumento per l'ammortamento fatto nell'anno di 20

→(quadro RF) ad effettuare una variazione in aumento per il valore dell'imposizione differita di 18,62

→(quadro EC) a dare indicazione dell'eccedenza pregressa al netto del riassorbimento dell'esercizio di 30 (50 – 20)

→(quadro EC) a dare indicazione del valore civilistico e fiscale del bene, rispettivamente 30 e 0.

→(quadro EC) a dare indicazione che il valore delle riserve che non hanno scontato imposte di 18,30 (30 – 11,17). Il fondo imposte differite da considerare è quello esistente al termine dell'esercizio pari a 11,17, dato dal valore stanziato 18,62 meno l'utilizzo dell'esercizio per la quota di ammortamento 7,45 (33% Ires e 4,25% Irap su 20). Si è ipotizzato che quella dell'esempio sia l'unica rilevazione extra contabile.

Nei libro dei beni ammortizzabili si deve provvedere ad indicare:

→Valore civilistico del bene: costo storico 100 e fondo ammortamento 70

→Valore fiscale del bene: costo storico 100 e fondo ammortamento 100

Acquisto anno 1999 per 100

Ammortamenti:

Anno 1999 10 + anticipati 10

Anno 2000 20 + anticipati 20

Anno 2001 20 + anticipati 20

Anno 2002 zero

Anno 2003 zero

Nell'anno 2004 si disinquinava il bilancio dagli ammortamenti anticipati per 10 (50 al netto degli ammortamenti civilistici degli esercizi 2002 e 2003 pari a 40) e si rileva l'imposizione differita correlata (33% Ires e 4,25% Irap su 10) 3,30 Ires e 0,43 Irap. La società conclude l'ammortamento nel 2004: ne consegue che non compila il prospetto EC della dichiarazione. Nel libro dei beni ammortizzabili, correttamente, il bene risulta interamente ammortizzato sia ai fini civilistici che fiscali.

In contabilità le scritture risultano essere le seguenti:

(d) Fondo ammortamento	(a) E.20 Sopravvenienza attiva	10
(d) E.21 imposte differite	(a) B.2 Fondo imposte differite	3,73
(d) B.10 ammortamento	(a) Fondo ammortamento	10

In dichiarazione dei redditi si deve provvedere:

→ (quadro RF) ad effettuare una variazione in diminuzione per il valore della sopravvenienza attiva di 10 e due variazioni in aumento: una per l'ammortamento fatto nell'anno di 10 e l'altra per l'imposizione differita di 3,73.

Acquisto anno 1998 per 100

Ammortamenti:

Anno 1998 10 + anticipati 10

Anno 1999 20 + anticipati 20

Anno 2000 20 + anticipati 20

Anno 2001 zero

Anno 2002 zero

Anno 2003 zero

L'ammortamento civilistico è stato completato al 31 dicembre 2003. La società non effettua alcun disinquinamento.

Chi ha rilevato extra contabilmente gli ammortamenti anticipati non ha inquinato il bilancio e non è quindi obbligato ad apportare alcuna rettifica.

Il sistema previgente per la rilevazione extracontabile degli ammortamenti anticipati

La rilevazione extra contabile degli ammortamenti anticipati costituiva l'unica eccezione presente nel precedente sistema al regime della c.d. *monorotaia*. In tal caso infatti, seppur il costo della quota anticipata degli ammortamenti non transitava per il conto economico, lo stesso era ugualmente deducibile a fronte della deroga contenuta al comma 3 dell'art.67 del precedente Tuir (tecnicamente ciò avveniva mediante la rilevazione di una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi). Tale metodo, tra i due previsti dal principio contabile n. 25 – vale a dire quello in via extra-contabile e quello per imputazione diretta a conto economico – era ritenuto più corretto, essendo il ricorso al conto economico considerato possibile solo qualora non vi fossero state altre “strade” per poter ottenere il beneficio fiscale (la relazione al D.Lgs. n.127 del 1991 legittimava l'imputazione a conto economico solo qualora le “*discrasie tra codice civile e la norma fiscale non risultino superabili con l'istituto delle variazioni in dichiarazione o la loro rappresentazione in bilancio rende più chiara l'evidenziazione dei fatti di gestione*”). Nella pratica poi la sua applicazione era al quanto limitata considerato che alla rilevazione extracontabile degli ammortamenti anticipati doveva necessariamente seguire la previsione di una riserva in sospensione d'imposta, la cui costituzione necessitava della presenza di utili o riserve da vincolare e richiedeva il parere favorevole anche della proprietà della società (in tal senso l'ADC di Milano nella Norma n.126 del 1995).

Dal 2004, però, anche gli ammortamenti anticipati, al pari degli altri costi deducibili in via extra contabile, devono essere rilevati nel quadro EC della dichiarazione e per lo stesso importo, al netto sottinteso degli ammortamenti anticipati correlati, si deve “vincolare” per masse il patrimonio netto (non è più prevista che la riserva in sospensione d'imposta per ammortamenti anticipati). L'ADC di Milano nella Norma di comportamento n.159 ritiene opportuno — ancorché, come appena detto non obbligatorio — inserire nel prospetto EC della dichiarazione anche gli ammortamenti anticipati pregressi in modo da permettere una corretta e completa gestione del prospetto negli esercizi successivi. Si deve quindi:

- procedere alla riclassificazione della riserva in sospensione d'imposta per ammortamenti anticipati, trasferendola a una riserva di utili (senza che questo origini la tassazione dell'importo così trasferito) e,
- dare indicazione dell'eccedenza pregressa,
- “vincolare” il patrimonio netto.

Acquisto anno 2001 per 100

Ammortamenti:

Anno 2001 10 + anticipati 10

Anno 2002 20 + anticipati 20

Anno 2003 20 + anticipati 20

L'ammortamento anticipato è stato rilevato extracontabilmente dando origine ad una Fondo imposte differite per 18,62 (pari al 33% e 4,25% di 50) e a una Riserva del patrimonio netto di 50.

Nell'anno 2004 si disinquina il bilancio e non occorre rilevare nulla. Al fine di permettere una corretta e completa gestione del prospetto EC della dichiarazione negli esercizi successivi si procede nel seguente modo.

In dichiarazione dei redditi si deve provvedere:

→(quadro EC) a dare indicazione dell'eccedenza pregressa al netto del riassorbimento dell'esercizio di 30 (50 – 20).

→(quadro EC) a dare indicazione del valore civilistico e fiscale del bene, rispettivamente 30 e 0.

→(quadro EC) a dare indicazione che il valore delle riserve che non hanno scontato imposte di 18,30 (30 – 11,17). Il fondo imposte differite da considerare è quello esistente al termine dell'esercizio pari a 11,17, dato dal valore stanziato 18,62 meno l'utilizzo dell'esercizio per la quota di ammortamento 7,45 (33% Ires e 4,25% Irap su 20). Si è ipotizzato che quella dell'esempio sia l'unica rilevazione extra contabile. Si è ipotizzato che quella dell'esempio sia l'unica rilevazione extra contabile.

In contabilità le scritture risultano essere le seguenti:

(d) Riserva ammortamenti anticipati ex art.67comma 3 del Tuir	(a) Riserva di utili	50
(d) B.10 ammortamento (quota dell'esercizio)	(a) Fondo ammortamento	20

Imposizione differita

La riforma societaria colma una lacuna della vecchia disciplina, eliminando le interferenze fiscali a bilancio e prevedendo la rappresentazione negli schemi di bilancio della fiscalità differita. Generalmente l'ammontare delle imposte dovute, così come risultano dalla dichiarazione, non coincidono con quelle calcolate secondo le regole civilistiche e dei principi contabili.

Detta differenza comporta l'iscrizione in bilancio della «fiscalità differita», in ossequio al principio di competenza, che va seguito anche per le imposte. Il legislatore non ha ritenuto necessario introdurre variazioni all'articoli 2423-bis «*Principi di redazione del bilancio*», in quanto, il punto 3, prevedendo il principio generale della competenza per proventi ed oneri, è stato giudicato essere sufficientemente «generale» per comprendere anche la fiscalità differita. Le imposte infatti rientrano nella categoria di «proventi ed oneri» non costituendo una categoria separata.

Schemi di bilancio. Al fine di evidenziare a bilancio la fiscalità differita sono stati modificati gli schemi di bilancio (articoli 2424 e 2425 del codice civile) e le informazioni richieste in nota integrativa. In particolare troviamo le seguenti variazioni:

- nell'attivo dello stato patrimoniale fra i «crediti»:
 - C.II.4-bis) «*crediti tributari*»;
 - C.II.4-ter) «*imposte anticipate*»;
- nel passivo fra i «fondi rischi e oneri»:
 - B.2) *per imposte, anche differite*;

● nel conto economico (voce 22):

- 22) *imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.*

Nella voce «crediti tributari» (simmetrico alla corrispondente voce del passivo «debiti tributari» - D.12) vanno indicate le imposte versate in eccedenza, mentre la voce «imposte anticipate» deve essere evidenziata separatamente, visto che la sua natura non è esattamente quella di un credito riscuotibile, bensì di una minore imposta da pagare in futuro (anche se sono comunque classificate tra i crediti come vuole il principio contabile n. 25).

Con l'introduzione di queste specifiche voci il legislatore si è adeguato ai principi contabili internazionali, i quali prescrivono che le attività e le passività fiscali differite debbano essere esposte a bilancio separatamente, distinguendole da quelle correnti.

Discorso simile vale per il passivo dello stato patrimoniale, nel quale la voce B.2 «fondi per imposte» è stata integrata con la precisazione «anche differite». In questo caso le imposte differite non sono debiti da pagare (che andrebbero indicati nella voce D.12 «debiti tributari») ma rappresentano maggiori imposte da pagare in futuro.

Anche se la norma non richiede espressamente la separata indicazione delle imposte correnti da quelle differite, nella voce 22 del conto economico, l'Oic 1 raccomanda detta separazione (in alternativa si può fornire il dettaglio in nota integrativa).

Esposizione a bilancio della fiscalità differita			
Stato patrimoniale		Conto economico	
Attivo	Passivo	Voce 22) <i>imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	
C.II.4-bis) <i>crediti tributari</i>	B.2 <i>Fondi per imposte, anche differite</i>		
C.II.4-ter) <i>imposte anticipate</i>	D.12 <i>debiti tributari</i>		

Fiscalità differita. I principi contabili, siano essi nazionali o internazionali, sono concordi nel ritenere necessaria l'iscrizione a bilancio della fiscalità differita, nel rispetto del principio di competenza. Ecco dunque l'obbligo di contabilizzare, per tutte le società, le «imposte anticipate» e «differite» nel medesimo esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, a prescindere dalla data di pagamento. In particolare la mancata iscrizione delle imposte anticipate comporterebbe maggior utile nell'esercizio in corso e di conseguenza un danno per i futuri soci (la società dovrà infatti pagare maggiori imposte negli anni a seguire).

Le imposte sul reddito hanno natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito e, nel rispetto del principio di competenza, occorre iscrivere in bilancio:

- le imposte differite: sono imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili nell'esercizio in corso e che sono riconducibili alle variazioni temporanee in diminuzione della base imponibile (per diminuzioni di ricavi o aumento dei costi, come per esempio: plusvalenze rateizzate, dividendi deliberati e non incassati, ammortamenti anticipati). In tal modo le imposte di competenza sono superiori alle imposte da versare e le imposte momentaneamente risparmiate dovranno essere pagate in futuro;
- le imposte anticipate: si tratta di imposte che si renderanno esigibili in esercizi futuri ma che sono di competenza dell'esercizio in corso e sono dovute alle variazioni temporanee in aumento della base imponibile (per aumento di ricavi o diminuzione di costi; per esempio compensi agli amministratori non pagati, spese di manutenzione eccedenti il 5 %, i 4/15 delle spese di rappresentanza, perdite fiscali). In questo modo le imposte di competenza

sono inferiori alle imposte da versare e le imposte momentaneamente pagate in più sono di competenza di periodi futuri.

Differenze temporanee. Le differenze che si producono tra l'utile civile e il reddito imponibile possono essere temporanee o permanenti, a seconda che lo sfasamento tra la rilevanza civilistica e fiscale di specifici proventi o oneri sia destinato o meno a riassorbirsi in futuro. Le imposte differite e anticipate sono originate soltanto dalle differenze temporanee, mentre le differenze permanenti non danno mai origine ad imposte differite, in quanto non saranno mai recuperate in esercizi futuri. A tal fine, pertanto, in sede di esame delle variazioni per determinare l'imponibile fiscale, si devono separare le differenze temporanee dalle differenze definitive. Le differenze temporanee si possono distinguere in:

- differenze temporanee tassabili, che hanno segno positivo e originano ammontari imponibili negli esercizi successivi a quello preso in considerazione, dando luogo a passività per imposte differite;
- differenze temporanee deducibili, che hanno segno negativo e danno luogo ad ammontari imponibili nell'esercizio in cui si rilevano, generando attività per imposte differite.

	Fiscalità differita	Descrizione	Esempi
Differenze permanenti	No	Derivano da scostamenti definitivi, non possono essere riassorbite attraverso variazioni di segno opposto nei periodi di imposta successivi.	- 2/3 delle spese di rappresentanza che sono non deducibili (art. 108, comma 2, Tuir); - spese indeducibili; - sopravvenienze indeducibili.
Differenze temporanee tassabili	Imposte differite (1)	Hanno segno positivo e danno luogo a redditi imponibili negli esercizi futuri, generando passività per imposte differite.	- Plusvalenze tassate in 5 anni (art. 86, comma 4, Tuir); - dividendi rilevati per competenza e tassati per cassa; (2) - componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati nel conto economico civilistico. (3)
Differenze temporanee deducibili	Imposte anticipate (1)	Hanno segno negativo e danno luogo a redditi imponibili nell'esercizio in cui si rilevano, generando imposte anticipate.	• Limitazione per accantonamenti a fondi del passivo e per rettifiche di valore, per esempio: - svalutazione dei crediti (art. 106, comma 1, Tuir); - rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, comma 3, Tuir); - ammortamento dei beni materiali (art. 102, comma 2, Tuir), immateriali e

		<p>dell'avviamento (art. 103, commi 1 e 3, Tuir);</p> <ul style="list-style-type: none"> - accantonamenti non previsti da nome tributarie (art. 107, comma 4, Tuir);
		<ul style="list-style-type: none"> • deducibilità parziale differita, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - spese di manutenzione, eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili (art. 102, comma 6, Tuir); - 4/15 delle spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, Tuir); -
		<ul style="list-style-type: none"> • deducibilità facoltativamente differita, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - spese di ricerca e sviluppo (art. 108, comma 1, Tuir), - spese pubblicità e propaganda (articolo 108, comma 2, Tuir);
		<ul style="list-style-type: none"> • deducibilità per cassa, anziché per competenza; ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - imposte deducibili (art. 99, comma 1, Tuir); - compensi ad amministratori (art. 95, comma 6, Tuir).
<p>(1) Ai fini Ires la fiscalità differita non va iscritta nel bilancio delle società che optano per la trasparenza (ex artt. 115 e 116 del Tuir) in quanto non si configura in capo alla società alcun obbligo fiscale (ai fini Irap non cambia nulla). La fiscalità differita dovrà, invece, essere imputata pro-quota nel bilancio delle società partecipanti.</p> <p>(2) Dal 1° gennaio 2004 va calcolata la fiscalità differita solo per il 5 % dei dividendi (in quanto sono esenti per il 95 %). Inoltre non si rilevano le imposte differite quando si opta per il consolidato (ex articoli 122 e 134 del Tuir) in quanto la distribuzione dei dividendi non dà origine a tassazione.</p> <p>(3) È il caso degli ammortamenti anticipati che non vanno più imputati nel bilancio d'esercizio ma evidenziati nel prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, Tuir.</p>		

Riporto a nuovo delle perdite fiscali. Il beneficio fiscali potenzialmente connesso a perdite riportabili a nuovo non ha natura di credito verso l'erario in quanto per utilizzare il beneficio è necessaria l'esistenza dei redditi futuri imponibili. Si tratta dunque di un beneficio di incerta determinazione, per questo le imposte anticipate sono iscrivibili se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- esistenza di una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili;
- le perdite derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che non si ripeteranno.

Nel caso in cui sussistano dette condizioni, il risparmio fiscale connesso a perdite riportabili va iscritto nello stato patrimoniale tra i crediti per imposte anticipate, con contropartita un accredito di pari importo a conto economico nella voce 22.

Requisiti per l'iscrizione. Il principio contabile n. 25 prevede che le attività per imposte anticipate non devono essere contabilizzate qualora non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Il sistema nazionale appare più restrittivo rispetto agli Ias, secondo cui le attività fiscali differite vanno rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili.

Ancora, le passività per imposte differite non devono essere contabilizzate qualora vi siano scarse probabilità che tale debito insorga (la prova delle scarse probabilità dovrebbe essere fornita attraverso piani finanziari e tributari sviluppati dall'azienda).

Aliquota. Per il calcolo delle imposte anticipate e differite il principio contabile 25 precisa che occorre applicare l'aliquota «*in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno*»; si fa riferimento alle aliquote previste da legge già emanata alla data di redazione del bilancio. Sul punto lo Ias 12 consente di utilizzare l'aliquota di fatto vigente alla data di bilancio, ancorché le relative norme di legge non siano state ancora emanate.

Gli Ias specificano che la valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l'impresa si attende di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività alla data di riferimento del bilancio.

Nel caso di aliquote fiscali da applicarsi a differenti livelli di reddito, le imposte anticipate e differite si calcolano utilizzando le aliquote medie attese nei periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno. Nel caso non sia possibile calcolare l'aliquota media è accettabile utilizzare l'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.

Contabilizzazione. La contabilizzazione delle imposte differite avviene attraverso la costituzione di un fondo per imposte differite (da indicare nel passivo alla voce B.2) e addebitando, in contropartita, la voce 22 del conto economico. Quando la differenza temporanea verrà recuperata il maggior onere fiscale sarà coperto attraverso l'utilizzo del fondo e non attraverso l'imputazione a conto economico. La scrittura sarà:

Imposte differite (voce 22) a Fondo imposte differite (B.2)

La contabilizzazione delle imposte anticipate avviene attraverso l'utilizzo della voce C.II.4-ter denominata imposte anticipate, accreditando in contropartita sempre la voce 22. Quando la differenza temporanea sarà riassorbita le imposte anticipate si «trasformeranno» in un costo per imposte di competenza del corrispondente esercizio. La scrittura:

Imposte anticipate (C.II.4-ter) a Imposte anticipate (voce 22)

Analisi di un caso pratico. La società Alfa Srl presenta il 31 dicembre 2004 la seguente situazione.

Valore della produzione netta	100.000,00
Risultato prima delle imposte 2004	90.000,00
Compenso agli amministratori per il 2004 corrisposto nel 2005	3.000,00
Ammortamento cellulari (50%)	4.000,00
Spese rappresentanza	9.000,00
Spese di manutenzione eccedenti il 5%	2.000,00
Plusvalenza rateizzata in 5 anni	5.000,00

	Importo	Ires (33,00 %)	Importo	Irap (4,25 %)
Valore della produzione netta A			100.000,00	

Risultato prima delle imposte A	90.000,00			
Variazioni permanenti in aumento				
Compenso agli amministratori per il 2004			3.000,00	
Ammortamento cellulari	4.000,00		4.000,00	
Spese rappresentanza (9.000 di cui 2/3 indeducibili)	6.000,00		6.000,00	
Totale variazioni permanenti in aumento B	10.000,00		13.000,00	
Ires teorica (calcolata su 100.000)		33.000,00		
Irap teorica (calcolata su 113.000)				4.802,50
Variazioni temporanee in aumento				
Spese di manutenzione eccedenti il 5%	2.000,00	660,00	2.000,00	85,00
Compenso amministratori per il 2004 non corrisposto	3.000,00	990,00		
Spese rappresentanza (4/5 di 3.000)	2.400,00	792,00	2.400,00	102,00
Totale variazioni temporanee in aumento C	7.400,00	2.442,00	4.400,00	187,00
Variazioni temporanee in diminuzione				
Plusvalenza rateizzata (4/5 di 5.000)	4.000,00	1.320,00	4.000,00	170,00
Totale variazioni temporanee in diminuzione D	4.000,00	1.320,00	4.000,00	170,00
Reddito Imponibile (A+B+C-D)	103.400,00		113.400,00	
Imposte correnti		34.122,00		4.819,50
Imposte anticipate		- 2.442,00		- 187,00
Imposte differite		1.320,00		170,00

Ipotizzando di non aver pagato alcun acconto d'imposta nel corso del 2004, la società farà le seguenti scritture contabili per rilevare le imposte di esercizio.

Scritture per l'Ires al 31 dicembre 2004 dovranno essere le seguenti.

Imposte correnti sul reddito (22)	a	Debiti tributari (D.12)	34.122,00
Imposte differite sul reddito (22)	a	F.do imposte differite (B.2)	1.320,00
Imposte anticipate (C.II.4-ter)	a	Imposte anticipate sul reddito (22)	2.442,00

Le scritture contabili per l'Irap saranno le seguenti.

Imposte correnti sul reddito (22)	a	Debiti tributari (D.12)	4.819,50
Imposte differite sul reddito (22)	a	F.do imposte differite (B.2)	170,00
Imposte anticipate (C.II.4-ter)	a	Imposte anticipate sul reddito (22)	187,00

Nota integrativa. La riforma societaria ha modificato il contenuto del punto 14 dell'articolo 2427 il quale, in passato, prevedeva un'informativa di dettaglio delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di valore operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. L'attuale formulazione prevede l'indicazione di un apposito prospetto con informazioni circa le modalità di calcolo delle imposte differite, che deve contenere:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio relativo a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

L'Oic 1 specifica che, anche se non espressamente richiesto dalla norma, vanno riportate in nota integrativa le motivazioni del mancato stanziamento delle eventuali imposte differite sugli utili non distribuiti dalle società controllate e collegate, nel caso in cui esse siano valutate con il metodo del patrimonio netto.

Per le rilevazioni della fiscalità differita si rinvia allo schema riportato dall'Oic 1. Ecco come si potrebbe schematizzare la rappresentazione della fiscalità differita in nota integrativa.

Imposte differite – Ires						
ESERCIZI						
Esercizi	200X+1	200X+2	200X+3	200X+4	Oltre	Totale
Ammortamenti anticipati						
Plusvalenza						
Eccedenze manutenzioni						
Svalutazioni crediti eccedenti il fiscale						
Svalutazione cespiti						
Costo rilevato extra-contabilmente						
Spese di rappresentanza						
Totale imponibile						
Imposte differite passive						
Imposte differite attive						

Aliquote applicabili						
ESERCIZI	200X+1	200X+2	200X+3	200X+4	Oltre	
Irap	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	
Ires	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	

Bilancio in forma abbreviata. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis) potranno omettere le informazioni in nota integrativa sulla fiscalità differita, richieste dall'articolo 2427, punto 14, ma dovranno comunque eliminare le interferenze fiscali dal bilancio.

Lo schema di conto economico, anche nella sua forma abbreviata, prevede l'indicazione della fiscalità differita nella voce 22. Di fatto, essendoci l'obbligo di indicare in bilancio la fiscalità differita e dovendo tenerne conto in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (quadro EC modello Unico), l'unico vantaggio per i bilanci «brevi» sarà quello di non appesantire la nota integrativa anche se, per monitorare le imposte anticipate e differite, ci si troverà comunque costretti a predisporre un prospetto extra-contabile del tutto simile a quello richiesto in nota integrativa.

Svalutazione delle immobilizzazioni

Il numero 3-bis dell'articolo 2427 c.c., richiede che la Nota Integrativa illustri *“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio”*.

L'art. 2426, n. 2 recita: *“Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*.

Tale periodo è misurato:

- dal periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero
- dalle quantità di unità di prodotto (o misura simile) che l'impresa si attende di ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.

Nei casi in cui, in base all'analisi di ogni aspetto pertinente, risultasse non prevedibile un limite al periodo durante il quale l'immobilizzazione immateriale è ritenuta capace di generare flussi di cassa positivi, la vita utile di tale immobilizzazione è considerata di durata indeterminata.

In merito alle immobilizzazioni immateriali, il PC n.24 opera una distinzione concettuale tra:

- immobilizzazioni immateriali costituite da costi pluriennali, da avviamento: (la loro iscrizione all'attivo patrimoniale è discrezionale) il loro periodo di ammortamento dovrà essere il più breve possibile e, in ogni caso, non eccedere i limiti temporali imposti dalla normativa (il Legislatore ha indicato un periodo massimo di cinque anni, sia pur con la possibilità di deroga, per l'avviamento).
- immobilizzazioni costituite da beni immateriali: seguono le regole ordinarie

Impairment test: oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall'ammortamento, ogni immobilizzazione è, inoltre soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole di valore. Ove ciò si verifichi, tale ulteriore riduzione sarà riflessa nel bilancio attraverso una svalutazione ed una aggiornata stima della vita utile residua con conseguente effetto, negli esercizi successivi, sul suo ammortamento

Secondo l'OIC n.1 la riduzione durevole di valore avviene facendo riferimento:

- alla capacità delle immobilizzazioni stesse di concorrere alla futura produzione di risultati economici (c.d. *valore d'uso*),
- alla prevedibile vita utile

- e, ove applicabile e determinabile, al loro valore di mercato

Quest'ultimo elemento, dovrà essere tenuto in considerazione solo se rilevante.

Per quanto riguarda le informazioni di bilancio, in base alla novellata informativa occorrerà che:

1. illustri le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore, con riferimento

- al concorso delle immobilizzazioni alla produzione di risultati economici,

- alla sua prevedibile durata utile

- e, ove applicabile e determinabile, al valore di mercato;

2. dia indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate;

3. dia indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell'esercizio prima e dopo le imposte.

Patrimonio netto - Art. 2427 punto 7 bis

Il numero 4 dell'articolo 2427 c.c. prevede che *“le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”*

Il successivo numero 7-bis stabilisce che *“le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”*.

Il Legislatore ha chiesto:

1. una informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto nel corso dell'esercizio oggetto di rappresentazione in bilancio.

2. l'analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e distribuibilità. Il distinguo è necessario poiché la nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.

La *disponibilità* riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale).

La *distribuibilità* riguarda la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva.

La norma non indica il numero degli esercizi precedenti per i quali fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto. La specificazione di tale lasso temporale deve avvenire in coerenza con l'impianto normativo in materia e, dunque, nel rispetto dei principi generali di bilancio. Tra i principi generali, occorre avere particolare riguardo al postulato della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio (Principio contabile n. 11).

Operazioni in valuta - Artt. 2425-2425 bis -2426 - 2427

Tra le «voci critiche» del bilancio 2004 troviamo la contabilizzazione delle attività e passività in valuta. A seguito delle riforme le nuove disposizioni civilistiche, così come modificate dal «secondo correttivo» (D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310), non sono del tutto in linea con quelle fiscali (articolo 110, comma 3, Tuir). Il mancato coordinamento deriva dal fatto che le norme fiscali sono state emanate sulla base del testo originario della riforma societaria (il tanto atteso decreto correttivo alla riforma fiscale potrebbe essere la giusta occasione per porvi rimedio).

Transizione alle nuove regole. Le norme sul fondo svalutazione cambi (articolo 72, vecchio Tuir) sono state eliminate ad opera del decreto Ires, in quanto ritenute non compatibili con le nuove regole civilistiche. Si rileva che molte società di piccole dimensioni hanno mantenuto fino ad oggi il fondo ex articolo 72 (presente nel bilancio 2003); ecco dunque che il redattore del bilancio dovrà rimuovere l'eventuale importo residuo presente al termine del 2004. Detto fondo non potrà infatti essere mantenuto, in quanto manca una norma che lo giustifichi e dovrà essere girocontato alle sopravvenienze attive, utilizzando la nuova voce introdotta nel conto economico per la rilevazione di utili e perdite su cambi (17-bis).

Classificazione a bilancio. Il legislatore ha previsto alcune norme ad hoc per regolamentare le operazioni in valuta. Nello specifico lo schema di conto economico (articolo 2425) prevede ora la voce: 17-bis) «*utili o perdite su cambi*». La posta ha natura di saldo (può dunque avere segno positivo o negativo) ed accoglie gli utili e le perdite realizzate ma anche quelli provenienti dalla valutazione delle attività e passività iscritte a bilancio a fine esercizio. L'Oic 1 specifica che gli utili e le perdite in oggetto vanno iscritte separatamente a seconda che siano realizzati o derivanti da valutazione, in caso contrario si deve fornire il dettaglio in nota integrativa. La voce ha piena rilevanza fiscale con riferimento agli utili/perdite su cambi realizzati mentre, per quelli derivanti da valutazioni, bisogna verificare la compatibilità delle norme civilistiche con quelle fiscali.

Rilevazione iniziale. La rilevazione iniziale delle operazioni in valuta va fatta al cambio corrente alla data nella quale l'operazione è compiuta (articolo 2425-bis, comma 2); anche se non espressamente previsto, è implicito che detto criterio vada applicato anche nella rilevazione dei crediti e dei debiti in valuta. La conversione al cambio corrente deve essere fatta dividendo l'importo in valuta per il tasso di cambio corrente alla data dell'operazione (il redattore del bilancio potrà fare riferimento alle pubblicazioni dei cambi provenienti dall'Ufficio italiano cambi, ma anche alle fonti non istituzionali come periodici e riviste).

La chiusura del bilancio 2004. In sede di chiusura del bilancio 2004, i debiti e i crediti in valuta (sia se iscritti nel circolante, sia nelle immobilizzazioni) andranno valutati sulla base delle nuove regole civilistiche, ovvero al cambio del 31 dicembre 2004 (comunicato Ministero Economia in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2005), rilevando nel conto economico gli utili e le perdite.

Nel caso di numerose posizioni aperte (clienti-fornitori), per il calcolo e la rilevazione dei nuovi valori adeguati è consigliato avvalersi di appositi software contabili.

Esempio: in data 1° luglio 2004 la società Alfa S.r.l. vende merce (a credito) per 1000 dollari ad un'impresa estera Beta S.p.a. Al momento dell'operazione il cambio euro/dollaro è di 1,22; Alfa S.r.l. rileverà un credito per 819,67 (1000/1,22). La scrittura sarà:

Crediti in valuta a Ricavi 819,67

In data 1° ottobre Alfa S.r.l. compra merci per 2000 dollari da un'impresa straniera. Al momento dell'operazione il cambio euro/dollaro è di 1,20. L'impresa rileverà un debito pari a euro 1666,67 (2000/1,2). La scrittura contabile sarà:

Costi a Debiti in valuta 1666,67

Dette operazioni al 31 dicembre 2004 non sono ancora state regolate. Ipotizzando un tasso di cambio euro/dollaro pari a 1,25, la situazione si può riassumere come segue.

Operazione in valuta	Importo in dollari	Importo in euro	Valore al 31/12/2004 (tasso cambio 1,25)	Utile su cambi	Perdita su cambi
Credito	1000	819,67	800		- 19,67
Debito	2000	1666,67	1600	66,67	

L'utile netto su cambi pari a euro 47 (66,67 – 19,67) va imputato a conto economico alla voce C.17-bis. Le scritture in contabilità saranno:

Perdite su cambi (C.17-bis) a	Crediti in valuta	19,67
Debiti in valuta a	Utile su cambi (C.17-bis)	66,67

Valutazione. Nel caso in cui le operazioni in valuta non siano regolate entro la fine dell'esercizio (per esempio, debiti non pagati o crediti non incassati), il valore deve essere adeguato al tasso di cambio a fine esercizio. L'articolo 2426, n. 8-bis prevede due distinte categorie di operazioni in valuta:

- le attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni;
- le immobilizzazioni in valuta.

Il legislatore ha accolto le indicazioni dell'Oic (adeguandosi nel contempo alla prassi contabile internazionale) introducendo la distinzione tra poste monetarie (ad esempio crediti iscritti nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante, debiti, disponibilità liquide, ecc.) e non monetarie (immobilizzazioni, titoli e partecipazioni, ecc.). È pertanto da ritenere che i crediti immobilizzati, in quanto poste monetarie, si aggiungono alle attività del circolante ai fini dei criteri di valutazione. È dunque obbligatorio l'allineamento dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni ai cambi di fine esercizio.

Con riferimento alla valutazione dei crediti espressi in moneta estera, l'Oic 1 specifica che si rende applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo (articolo 2426, n. 8). Sarà dunque necessario adeguare il credito al valore di realizzo in valuta estera e convertire l'importo ottenuto al cambio di fine anno; l'eventuale differenza, comprensiva del combinato effetto sia valutativo che di conversione, va imputata al conto economico. Se le due componenti sono significative e individuabili, la differenza di prezzo dovuta alla valutazione del valore di realizzo dell'attività è da imputare alla voce 10.d) «Svalutazione crediti», mentre quella derivante dall'adeguamento dei cambi alla voce 17-bis).

	Tasso di cambio (alla chiusura del bilancio)	Differenze di cambio
Attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni (1)	Tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio	Gli utili e perdite su cambio devono essere imputati a conto economico (voce C.17-bis). L'utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo (2)	Tasso di cambio al momento del loro acquisto (data dell'operazione) o	
	Tasso di cambio alla data di chiusura, se inferiore e la riduzione è da giudicarsi durevole	Perdite su cambi da rilevare in conto economico (voce C.17-bis)
<p>(1) I crediti finanziari immobilizzati iscritti alla voce B.III.2, essendo poste di tipo monetario, rientrano in questa categoria.</p> <p>(2) Il documento Oic 1 specifica che rientrano in questa categoria solo le voci di tipo non monetario.</p>		

Riserva per utili su cambi. L'importo dell'utile netto generato dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio concorre a formare il risultato d'esercizio. L'iscrizione della riserva utili su cambi avviene dunque in sede di destinazione del risultato dell'esercizio e non con accantonamento diretto nel conto economico. Nel caso in cui il risultato netto sia una perdita, non si deve eseguire nessun accantonamento, mentre se è un utile di importo inferiore a quello su cambi, l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota non assorbita dalla perdita conseguita dalla società (previa destinazione alla riserva legale). Detta riserva può comunque essere utilizzata a copertura di perdite di esercizi precedenti.

Negli esercizi successivi, se l'utile netto complessivo su cambi è superiore all'importo della riserva patrimoniale, quest'ultima viene integrata. Se, invece, emerge una perdita o un utile inferiore alla riserva, si procede a riclassificare l'intera riserva o l'eccedenza ad una riserva liberamente distribuibile («riserva straordinaria»).

Nota integrativa. Le variazioni di cambio verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio e prima della preparazione del bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell'esercizio successivo; occorre però evidenziare in nota integrativa eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio (articolo 2427, n. 6-bis) e la data di approvazione del progetto di bilancio. Inoltre bisogna indicare i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (articolo 2427, n. 1).

Le informazioni previste dal codice civile sono integrate dalle indicazioni dell'Oic 1 che prevede di indicare: (a) la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi nella voce 17-bis, nonché la componente valutativa non realizzata; (b) la variazione della riserva utili su cambi, ai fini della redazione del prospetto dei movimenti del patrimonio netto.

Finanziamenti postergati e strumenti finanziari

Alla voce D3 dello Stato Patrimoniale è stata inserita una nuova voce “Debiti verso soci per finanziamenti”.

La Nota Integrativa al punto 19 bis chiede che i finanziamenti effettuati dai soci alla società siano ripartiti per scadenze e che sia data separata annotazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

La Nota Integrativa al punto 19 prevede che sia data indicazione del numero e delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.

L'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di un società a responsabilità limitata “è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.

Analoga previsione non è stata esplicitata dal Legislatore con riferimento alle società per Azioni; per effetto dell'art. 2497 quinquies, l'art. 2467 c.c. si applica anche “Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti”.

Gli strumenti finanziari cosiddetti *partecipativi* di cui agli artt. 2346, sesto comma e 2349, secondo comma del Codice Civile, rappresentano un modo nuovo, rispetto alla tradizionale alternativa tra partecipazione (azionaria) al capitale di rischio e partecipazione (obbligazionaria) al capitale di credito, per concorrere al finanziamento dell'impresa.

Gli strumenti finanziari, possono essere emessi per remunerare:

- coloro, soci o terzi, che apportano opere o servizi. In questo modo si consente alle società di utilizzare attività che non possono formare oggetto di conferimento stante il divieto posto dalla seconda direttiva comunitaria;
- apporti, in via di principio, imputabili a capitale - quali il danaro, i beni e i crediti - ma che non sono comunque imputati a capitale se vengono eseguiti per acquisire strumenti finanziari.

I titolari di strumenti finanziari non acquistano la qualità di soci (se non altrimenti acquisita), sebbene anche essi, al pari dei soci, possano essere partecipi al rischio d'impresa per effetto della disciplina con cui - in concreto - lo statuto decida di regolare i loro diritti patrimoniali. È quanto accadrebbe, ad esempio, se lo statuto prevedesse di remunerare l'investimento attribuendo ai titolari di strumenti finanziari una somma fissa esclusivamente al raggiungimento di una soglia predeterminata di fatturato.

All'autonomia dei soci non è consentito dotare tali strumenti finanziari del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, né di diritti esclusivamente “amministrativi”.

È invece consentita l'attribuzione:

- del diritto di voto su argomenti specifici e previamente individuati dallo statuto
- il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione (purché si tratti di un componente “indipendente”) ovvero del consiglio di sorveglianza oppure, ancora, di un sindaco (art. 2351, ultimo comma Cod. Civ.).

In Nota integrativa dovrà essere data indicazione:

1. delle caratteristiche degli strumenti finanziari
2. dei diritti patrimoniali e partecipativi agli stessi attribuiti,
3. principali caratteristiche delle operazioni:
 - il numero degli strumenti finanziari,
 - le modalità per il loro trasferimento
 - la suddivisione in base alle principali caratteristiche degli stessi con l'indicazione dei relativi apporti.

Non è richiesto:

- la descrizione delle condizioni per l'emissione,
- l'indicazione delle sanzioni previste nell'ipotesi che i titolari degli strumenti finanziari non siano adempienti alle prestazioni che si sono obbligati ad effettuare in favore della società.

Bilancio in forma abbreviata- Art. 2435 bis

Rimangono inalterati i limiti richiesti per poter redigere il bilancio in forma abbreviata.

Vengono previste ulteriori semplificazioni, per lo schema dello stato del patrimonio, e vengono introdotti dei raggruppamenti nello schema del conto economico.

STATO DEL PATRIMONIO:

Le voci A e D nell'attivo possono essere comprese nella voce C II.

Dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni.

La voce E del passivo può essere compresa nella voce D.

Nelle voci C II dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i debiti e i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo.

CONTO ECONOMICO

Possono essere tra loro raggruppate:

Voci A2 e A3

Voci B9 c), B9 d), B9 e)

Voci B10 a); B10 b), B10 c)

Voci C16 b), C16 c)

Voci D18 a), D18 b), D18 c)

Voci D19 a), D19 b), D19 c)

Nelle voci E20 e E21 non è richiesta la separata indicazione.